



F.I.A.D.E.L

ADERENTE CISAL



CSA Regioni Autonomie Locali

NOTA INFORMATIVA DEL 14 NOVEMBRE 2023

Il TAR del Lazio annulla le discriminazioni fra pubblico e privato per quanto concerne le visite fiscali

Il Tar Lazio, Roma, Sezione IV-ter, con sentenza 3 novembre 2023, n. 16305, a seguito del ricorso Uilpa Polizia Penitenziaria, **ha dichiarato illegittimo il Decreto Ministeriale n. 206 del 17 ottobre 2017**, emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a firma del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione e del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicato il 29 dicembre 2017 sulla Gazzetta Ufficiale n. 392, concernente il *“Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l’individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell’articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*.

Il D.M. 206/2017 è una delle disposizioni attuative della “riforma Madia”, che ha ripreso le norme risalenti al 2009 sancite dalla “Decreto Brunetta legge n. 112/2008”, che introdusse la nuova disciplina sulle assenze nel pubblico impiego per malattia, tra cui la **determinazione delle fasce di reperibilità dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00, mentre nel privato dette fasce sono ristrette agli orari 10:00-12:00 e 17:00-19:00**.

Come evidenziato dalla sentenza del TAR, *il Consiglio di Stato, esaminando il decreto attuativo della riforma Madia, aveva sollevato varie osservazioni, tra cui quella di equiparare i controlli nel settore pubblico con quelli del settore privato, tentando di dare una armonizzazione alle discipline; ma, secondo la P.A., la riduzione delle ore di accertamento avrebbe di fatto ridotto “l’incisività della disciplina dei controlli”*.

Non vi sarebbe stata, perciò, alcuna volontà, da parte del Legislatore delegato, di equiparare il settore privato al settore pubblico in fatto di fasce di reperibilità, lasciando in essere una manifesta discriminazione. L'art. 3 del decreto risulterebbe collidere con l'art. 3 Costituzione, determinando un'illegittima disparità di trattamento tra il rapporto di lavoro dei dipendenti del settore pubblico e quello del settore privato.

Il Tar, sulla base della violazione del fine dell'armonizzazione e della conseguente permanenza di regimi molto differenziati tra pubblico e privato, specifica: *“La mancata armonizzazione ha altresì determinato una disparità di trattamento tra settore pubblico e settore privato, a parere del Collegio, del tutto ingiustificata, considerato che un evento come la malattia non può essere trattato diversamente a seconda del rapporto di lavoro intrattenuto dal personale che ne viene colpito. Ne è quindi derivata la violazione dell'art. 3 Costituzione, non essendo rispettato il principio di uguaglianza.*

Il mantenimento delle differenziate fasce orarie, con una durata complessiva, per il settore pubblico, quasi doppia rispetto a quella del settore privato (7 ore a fronte di 4 nell'arco di una giornata) è indicativo anche di uno sviamento di potere: la stessa motivazione addotta dall'Amministrazione nell'interlocuzione con il Consiglio di Stato è una dimostrazione del fatto che si parte dall'idea che per il settore pubblico servano controlli rafforzati. Tali controlli ripetuti, associati ad una restrizione delle ipotesi di esclusione dall'obbligo di rispettarle, sembrano piuttosto diretti a dissuadere dal ricorso al congedo per malattia, in contrasto con la tutela sancita dalla Carta costituzionale dall'art. 32.

Il Tar conclude: *Le considerazioni svolte nella presente disamina conducono all'accoglimento del gravame, con conseguente annullamento in parte qua del provvedimento che ne costituisce l'oggetto”. Pertanto, l'articolo 3 del DM 206/2017 erga omnes, è annullato per tutti. Stante l'effetto conformativo riconosciuto alla sentenza, nell'adozione del nuovo decreto non potrà non tenersi conto di quanto affermato nel presente provvedimento.*

A questo punto, è necessario quanto doveroso un intervento immediato da parte del legislatore per eliminare una volta per tutte questa disuguaglianza fra pubblico impiego e settore privato.

Il Segretario Generale

Francesco Garofalo

